



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari Regionali e le
Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto - Sede

OGGETTO: Legge regionale Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 recante "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025*".

Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento con messaggio dell'11 luglio 2025, sentite le competenti Direzioni generali di questa Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo si ravvisano potenziali profili di illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte n. 9 del 2025 in relazione agli articoli 34, 35 e 40.

L'**art. 34**, rubricato «*Applicazione del deflusso ecologico*», dispone quanto segue:

«1. *L'applicazione del deflusso ecologico è prorogata al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio regionale, fatte salve le sperimentazioni in corso.*

2. *Nei corsi d'acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima».*

In primo luogo, la disposizione presenta dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 95, comma 4 e comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'art. 144, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo, nonché con l'art. 12 *bis*, del Regio decreto n. 1775

del 1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione all'art. 117, comma secondo, *lett. s)*, della Costituzione.

La materia disciplinata, concernente la regolazione del deflusso minimo vitale (DMV) e del Deflusso Ecologico (DE), puntualmente definita nel Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico vigente, nonché nel Piano di Tutela delle Acque in conformità con le previsioni contenute nell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque – DQA) recepita a livello nazionale dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ricade nell'ambito delle competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, comma secondo, *lett. s)*, della Costituzione.

La legislazione statale, primaria e secondaria, ha individuato i soggetti cui sono demandati la gestione delle acque e l'esercizio delle funzioni tecniche relative alla determinazione dei livelli di deflusso minimo vitale.

Nello specifico, la riconduzione della materia a quelle di competenza esclusiva dello Stato è confermata anche dalle norme di cui alla Parte Terza, Sezione II, Titolo I, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione all'art. 75, il quale prevede che *«1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione; a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute»*, nonché con riferimento all'art. 76 che stabilisce che *«1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. 2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi»*. Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 76, invece, *«le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità»*.

La disposizione di cui all'art. 34 della predetta legge regionale, quindi, appare disciplinare illegittimamente una materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato, **attraverso l'adozione di misure che si pongono in contrasto con la previsione secondo cui le**

competenze regionali possono essere esercitate, in questa materia, allo scopo di perseguire standard migliorativi ai fini della tutela delle acque.

Pertanto, l'art. 34 viola il riparto delle competenze legislative disciplinato dall'art. 117 Cost. anche in considerazione del fatto che la predetta disposizione sarebbe suscettibile di derogare alla normativa attuata con il Piano di Tutela delle Acque che, come noto, «costituisce uno *«strumento fondamentale di programmazione, attuazione e controllo [...] per l'individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici»*, la cui disciplina rientra nella competenza legislativa statale in materia di *«tutela dell'ambiente»* (Corte Cost., Sent. n. 44/11; 254/09; 232/09; 251/09 e 246/09).

L'intervento legislativo regionale, dunque, attraverso una disposizione di “proroga” (*rectius*, rinvio) e di limitazione *tout court* del deflusso ecologico ad una quota «non [...] eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima» introduce dei limiti e conseguentemente degli obiettivi di qualità meno elevati rispetto a quelli definiti dalla legislazione nazionale e dai provvedimenti settoriali di area vasta.

A ciò consegue che con la legge regionale n. 9 del 2025, la Regione Piemonte viola il riparto di competenze in materia di tutela delle acque, in base al quale, secondo la Corte Costituzionale *«le regioni possono adottare le prescrizioni del piano di tutela delle acque che ritengono opportune alla luce degli obiettivi indicati dalle autorità di bacino e sempre nel rispetto del quadro normativo definito dagli artt. 95, 96 e 121 del d.lgs. n. 152 del 2006. Inoltre, le regioni possono anche decidere di prevedere o no eventuali misure di salvaguardia. Ciò che è, invece, precluso alle regioni è di intervenire con legge per escludere o circoscrivere l'ambito di operatività del piano stesso, giacché ciò comporterebbe l'elusione – totale o parziale – del vincolo della legge statale, espressione della competenza esclusiva in materia di tutela delle acque, funzionale alla garanzia delle esigenze unitarie cui è preordinata la individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici»* (Corte Cost., Sent. 153/19).

La riduzione della quota calcolata per garantire il Deflusso Ecologico consente, dunque, un aumento dei prelievi sul corso d'acqua, ma tale valutazione – del tutto priva di idonei parametri tecnico-scientifici – non è di competenza regionale, poiché la sede per tale ponderazione è quella pianificatoria, come stabilito dagli artt. 76, comma 4, e 121, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione al Piano di tutela delle acque, e dall'art. 95 con riferimento al Piano di bilancio idrico.

La pretermissione di tale valutazione si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nella quale rientra la garanzia del livello di

deflusso ecologico e in generale l'equilibrio del bilancio idrico. Alla legislazione regionale e provinciale è consentito unicamente, invece, nell'esercizio di una diversa competenza, incrementare i livelli di tutela fissati dal legislatore statale. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, *«la garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico, in quanto volta ad evitare l'esaurimento della fonte, deve ritenersi concernere la "conservazione" del bene acqua e non il mero utilizzo della stessa, con la conseguenza che la relativa disciplina deve considerarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla tutela dell'ambiente. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 1 del 2010), secondo cui il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di acque dipende dalla distinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza regionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che è di competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. Si tratta di un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (sentenze n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008)»* (Corte Cost., Sent. 28/13). Ne consegue che il legislatore regionale non risulta essere legittimato a intervenire nella predetta materia, trattandosi di una riserva di amministrazione il cui esercizio è peraltro subordinato alla sussistenza dei requisiti, sostanziali e procedurali, previsti dalla normativa primaria di livello statale.

La disposizione in commento si pone in contrasto, altresì, con l'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, con il principio di non deterioramento dei corpi idrici superficiali, nonché, in questi termini, con il prevalente interesse pubblico nella gestione della risorsa pubblica.

In conclusione, si invita la Regione Piemonte a valutare l'abrogazione o una riformulazione dell'articolo 34 della legge regionale di cui trattasi, atteso il contrasto della disposizione con l'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione.

§§§§§§§§

In relazione **all'articolo 35** della legge regionale si rappresenta che la norma reca provvedimenti in materia di itticoltura e autorizza, fino al 31 marzo 2026, *"su tutto il territorio regionale le immissioni in natura di specie ittiche la cui introduzione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 (Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone)"*.

Al riguardo si osserva che l'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"* al comma 3 vieta espressamente l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *"per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali"* (successivo comma 4).

In ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 12, comma 1, del richiamato D.P.R. 357/1997, con Decreto di questo Ministero del 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020, sono stati adottati i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone.

Infine, per completezza, si sottolinea che la non applicazione di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è stata autorizzata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 837-bis, esclusivamente fino al 31 marzo 2025.

In aggiunta si richiama anche la recente sentenza n. 315/2024 del TAR Piemonte che, richiamando quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 98/2017, ha puntualizzato la portata della legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 837-bis.

Stante quanto sopra, la disposizione in esame che autorizza fino al 31 marzo 2026, su tutto il territorio regionale, le immissioni in natura di specie ittiche risulta non coerente con la normativa richiamata di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che vieta l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, nonché con il Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.

Ad ogni buon fine, si partecipa che è attualmente in fase di predisposizione un decreto ministeriale concernente le immissioni di specie di interesse alieutico. Tale provvedimento, orientato alla semplificazione delle relative procedure autorizzative, potrà costituire un utile strumento per armonizzare le esigenze del settore con il rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

§§§§§§§§

L'art. 40, recante «*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/1996*», dispone quanto segue: «*Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è inserito il seguente: "6 bis. Le opere di prelievo delle acque sotterranee a uso irriguo per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall'obbligo di chiusura finalizzato a evitare la comunicazione tra la falda in pressione e la falda freatica; tale esenzione è applicata anche se i pozzi non sono stati ricondizionati entro il 31 dicembre 2024"*».

Tale disposizione costituisce una deroga alla regola generale, contenuta nel precedente comma 6 del medesimo art. 2, legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, in base alla quale «*[p]er la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica*». Quest'ultima trova applicazione anche nell'ambito del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10, recante *Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*, il cui allegato E, in materia di derivazioni da acque sotterranee tramite pozzi (punto II), prevede, anche per i pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde, «*la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "profonde" [...]*» (punto E.2). mentre, per i pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde, il titolare del pozzo è tenuto a «*provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché alla chiusura permanente dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati [...]*».

Tali prescrizioni, lungi dal costituire esercizio di competenze legislative regionali, risultano attuative dei principi e delle regole generali in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, pacificamente afferenti alla competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., oltre che espressione di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Rinviando alle considerazioni generali svolte con riferimento all'art. 34 in merito al riparto di competenze, si osserva quanto segue.

In tema di obiettivi ambientali relativi alle acque sotterranee, l'art. 4, par. 1, lett. b), della direttiva 2000/60/CE, impone agli Stati di attuare «*le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei [...]*», di proteggere, migliorare e ripristinare «*i corpi idrici*

sotterranei», assicurando «un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee [...]», nonché di attuare «le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee».

In base all'art. 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni attendono all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, ivi inclusi quelli relativi alle acque sotterranee; a tal proposito, tra le finalità previste dall'art. 73, comma 1, lett. e), del suddetto decreto legislativo, figurano la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, al fine di «garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo» e di «ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee».

Inoltre, in materia di concessione di derivazione, necessario anche per il prelievo di acque sotterranee tramite pozzi, l'art. 12 *bis* RD 11 dicembre 1933, n. 1775 dispone che il rilascio di tali provvedimenti è condizionato, tra l'altro, al fatto che esso «non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato». **Sebbene non sia possibile affermare che esista un divieto generalizzato di miscelazione delle diverse falde acquifere, è indubbio che tale pratica contribuisca al perseguimento degli obiettivi di qualità delle acque sotterranee. Pertanto, una deroga alla sua applicazione dovrebbe essere valutata con approccio casistico piuttosto che disposta in via generale con riferimento a un numero indefinito di fattispecie, ancorché circoscritto nel tempo.**

A tal proposito, si invita pertanto la Regione Piemonte a valutare una riformulazione della norma che subordini l'esenzione prevista dalla disposizione in esame all'inesistenza di pregiudizi in concreto per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque.

Ciò premesso, in virtù del principio di leale collaborazione istituzionale, al fine di poter ricondurre le suddette norme regionali in un alveo di legittimità costituzionale, si auspica che la Regione Piemonte voglia provvedere nel senso sopra indicato.

Quanto sopra, fatte salve le valutazioni istruttorie di codesto Dipartimento, si rimane a disposizione per ogni altra precisazione d'interesse che si riterrà opportuno richiedere al riguardo.

Distinti saluti

Il Capo Ufficio
Giovanni Di Scipio

